

Repertorio n. **19247**Raccolta n. **5501****VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre.

27 ottobre 2020

In Bologna (BO), Via Bellaria n. 4/2.

Alle ore 10.30 (dieci e trenta minuti).

Avanti a me **Dott. Chiara Mazzanti**, Notaio in Monzuno, iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:

- MAZZOLI GIOVANNI, nato a Bologna il giorno 27 dicembre 1983,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fi-

scale dichiarato MZZ GNN 83T27 A944M, il quale interviene ed agi-

sce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-

rettivo dell'associazione non riconosciuta:

"AMICI NEL MONDO O.N.L.U.S." con sede in Calderara di Reno

(BO), Via Crocetta n. 3/2, codice fiscale dichiarato 94092690307, i-

scritta all'Anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate Direzione

Regionale dell'Emilia Romagna, iscritta al Registro delle Libere Forme

Associative del Comune di Calderara di Reno, costituita con atto a mi-

nistero Dott. Alberto Piccinini Notaio in Tarvisio in data 28 gennaio

2005 rep. n. 880/464, registrato il 14 febbraio 2005 al n. 182.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio

sono certo.

Il comparsente mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria

degli associati della associazione medesima per deliberare sul se-

Registrato all'Ufficio
delle Entrate THV -
Ufficio Territoriale
Atti pubbl., Succ. e
Rimborsi IVA di Bo-
logna

il 23/11/2020

al n°48534

serie 1T

esatti € /

di cui € /

per trascrizione

	guente:	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	Modifica dello Statuto dell'Associazione per adeguamento alla normativa del Terzo Settore.	
	Il comparente invita quindi me notaio a redigere il verbale dell'Assemblea stessa; al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.	
	Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza il signor MAZZOLI GIOVANNI, il quale constata:	
	- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 9 dello statuto mediante invito personale scritto inviato a tutti gli associati nei termini prescritti;	
	- che, come risulta dall'elenco dei soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane, sono qui presenti in proprio e in forza di valida delega da conservarsi agli atti dell'Associazione medesima, numero 10 (dieci) associati su un totale di numero 10 (dieci) associati e pertanto la totalità dei medesimi;	
	- che, pertanto, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, quale sopra menzionato.	
	Aperta la discussione, il Presidente segnala all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore contenute nel Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.	
	Precisa inoltre che la legge n. 58 del 28 giugno 2019 aveva prorogato	
	2	

	al 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi) il termine previsto per tale a-	
	deguamento, poi ulteriormente prorogato al 31 (trentuno) ottobre	
	2020 (duemilaventi) dall'art. 35 del D.L. n. 18/2020 convertito in Leg-	
	ge 24 aprile 2020 n. 27.	
	In particolare vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di	
	quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore	
	(Ets), fra i quali le organizzazioni di volontariato, che dovranno ag-	
	giungere la sigla "ODV" alla loro denominazione, ai quali appartiene	
	anche la "AMICI NEL MONDO O.N.L.U.S".	
	Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all'iscri-	
	zione al Registro unico nazionale del Terzo settore denominato in	
	breve "RUNTS".	
	In particolare vengono definite in un unico elenco riportato all'articolo	
	5 le "attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo	
	di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" che "in via	
	esclusiva o principale" sono esercitate dagli Enti del Terzo settore.	
	Le nuove norme prevedono il rispetto di vari obblighi riguardanti la de-	
	mocrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i re-	
	lativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli even-	
	tuali utili.	
	A questo punto il Presidente dà integrale lettura dello Statuto.	
	Dopo breve, ma esauriente discussione, l'Assemblea, preso atto del-	
	l'esposizione del Presidente, all'unanimità.	
	DELIBERA	
	1) di approvare lo statuto dell'Associazione come sopra modificato,	
	3	

	con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2	
	del Codice del Terzo Settore.	
	A questo punto il Presidente mi consegna lo Statuto dell'Associazione	
	nella sua nuova versione, come sopra approvato, che si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "B", omessane nuova lettura per dispensa	
	avuta dal comparente.	
	L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente	
	dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni,	
	che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in	
	applicazione del Codice del terzo settore.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il	
	Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 12.00 (dodici).	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis	
	del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come aggiunto dall'art. 17 del	
	D.Lgs. n. 460/97.	
	E' altresì esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1	
	della Legge n. 266/91, come confermato dalla Circolare dell'Agenzia	
	delle Entrate n. 38 dell'1 agosto 2011, trattandosi di atto posto in es-	
	sere da organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per	
	fini di solidarietà, connesso allo svolgimento della propria attività; ed	
	altresì a norma dell'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avendo lo	
	scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al compa-	
	rente che lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive alle o-	
	re 12.00 (dodici).	
	4	

[illegible]

Allegato A al N. 5501 di Raccolta



**AMICI
NEL MONDO
O.N.L.U.S.**

Associazione
AMICI NEL MONDO O.N.L.U.S.
Via Crocetta, 3/2
40012 Lippo di Calderara di R. (BO)

Calderara di Reno 9/07/2020

Elenco Soci

Mazzoli Giovanni (Presidente)	PRESENTE		
Drusiani Franco	PRESENTE		
Drusiani Caterina	PRESENTE	CON DELEGA	
Mazza Giulia	PRESENTE	CON DELEGA	
Camporesi Claudio	PRESENTE		
Camporesi Cecilia	"	"	"
Balestri Luciana	"	"	"
Cenerelli Francesca	"	"	"
Zanzani Michele	"	"	"
Piccinelli Amy	"	"	"



Giovanni Mazzoli
Ches Mazzoli

Allegato "B" al N. 5501 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Amici nel Mondo ODV".

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Amici nel Mondo ODV" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Calderara di Reno (BO). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Calderara di Reno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione

	ne nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione	
	di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella de-	
	nominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la de-	
	nominazione dell'Associazione diventerà quindi "AMICI NEL MONDO	
	ODV" oppure "AMICI NEL MONDO organizzazione di volontariato".	
	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di	
	"organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria atti-	
	vità istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della demo-	
	crazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, e-	
	sclusivamente le seguenti finalità di solidarietà sociale:	
	a. La promozione, la valorizzazione ed il sostegno delle istanze di	
	sviluppo sociale, civile, economico e culturale emergenti in Italia e nel	
	Mondo su base sostenibile e di partecipazione in un'ottica di recipro-	
	co scambio; in particolare si impegna nel promuovere progetti di na-	
	tura socio sanitaria e di volontariato nei paesi sottosviluppati con l'ot-	
	tica di migliorare le condizioni di vita e di educare e formare la popo-	
	lazione locale in questo processo di sviluppo e di presa di coscienza	
	delle proprie potenzialità;	
	b. Il sostegno e la collaborazione con le altre associazioni presenti	

	sui territori interessati, in un'ottica di conseguimento di obbiettivi mi-	
	rati e comuni;	
	c. La tutela, la valorizzazione ed il rispetto delle culture e dei costumi	
	locali;	
	d. La promozione della conoscenza e del dialogo interculturale per la	
	tutela, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio umano e cul-	
	turale dei paesi terzi e per contribuire allo sviluppo di una cultura di	
	pace, di solidarietà e di salute generale;	
	e. La salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani a prescindere dal	
	sexso, dalla religione, dalla cultura e dalle condizione economiche; la	
	tutela dei diritti civili.	
	Art.4 - Attività	
	1. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale	
	con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n.	
	117/2017:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e inter-	
	venti, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-	
	le n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	

	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitual-	
	mente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai	
	sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	
	125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi	
	di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio	
	equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di	

	norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lun-	
	ga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al merca-	
	to e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condi-	
	zioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed inter-	
	nazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esisten-	
	za libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impe-	
	gnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto	
	2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-	
	cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto so-	
	lidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244;	

	Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione a titolo meramente	
	esplicativo ancorchè non esaustivo, promuoverà e realizzerà le se-	
	guenti attività:	
	- la programmazione, la gestione e l'organizzazione di attività cultura-	
	li, atte a far conoscere la realtà della situazione socio-sanitaria dei	
	paesi in via di sviluppo in ambiti di incontri, mostre, corsi, conferen-	
	ze, per lo sviluppo della multiculturalità in Italia ed in Europa;	
	- l'invio di volontari, aiuti, strumentazione, la formazione di personale	
	locale nella salvaguardia del rispetto dei diritti umani;	
	- lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati allo	
	sviluppo sostenibile;	
	- l'organizzazione di iniziative e campagne locali finalizzate alla rac-	
	colta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali del-	
	l'associazione;	
	- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale e-	
	lenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coeren-	
	te con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione	
	che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La de-	
	terminazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo	
	che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in ma-	
	teria, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice	
	e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di	

	tali attività.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di	
	fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel-	
	le forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Ter-	
	zo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di demo-	
	craticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,	
	le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esser-	
	vi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati ri-	
	guardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che	
	siano nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile	
	condotta morale e professionale e le Organizzazioni di volontariato le	
	quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano colla-	
	borare al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo	
	settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro nu-	

	mero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni	

	dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Di-	

	rettivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento	
	della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in	
	regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta ec-	
	cezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato	
	dall'art.16, c.2, del presente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità	
	dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci	
	e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini	
	fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono	
	rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni mo-	
	mento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consi-	
	glio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro	
	180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio	
	Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine	

	congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto	
	può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7	
	del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o del-	
	le deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una	
	certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo,	
	deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e	
	non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'as-	
	sociato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre	
	30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita i-	
	stanza che deve espressa Assemblea regolarmente convocata; gli	
	eventuali appelli eventuali essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in	
	merito all'appello proposto deciderà la mente proposti dovranno es-	
	sere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appel-	
	lante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato	
	interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle	
	quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Asso-	
	ciatione.	

	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale vo-	
	lontario e gratuito dei propri aderenti.	
	I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Asso-	
	ciatione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite	
	essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, as-	
	sociati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non oc-	
	casionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volonta-	
	riato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate	
	le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per	
	l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	

	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condi-	

		zioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
		2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri	
		dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui	
		all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun	
		compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
		documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
		zione.	
		3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo	
		essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà	
		di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
		Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di	
		convocazione e funzionamento	
		1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta	
		da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota	
		associativa annuale.	
		2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o	
		può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la	
		quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del	
		delegante e del delegato.	
		Ogni socio presente può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.	
		3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a se-	
		guito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per	
		l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inol-	
		tre convocata:	

	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci.	

	ci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede	
	di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in	
	un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appo-	
	sitamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Asso-	
	ciazione.	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Di-	
	rettivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di atti-	
	vità, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Con-	
	siglio Direttivo ed il Presidente;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qua-	
	lora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo	
	settore;	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino	
	le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	

	g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima con-	

	vocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita	
	con la presenza di almeno la metà più 1 degli associati e delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimo-	
	nio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda	
	convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusio-	
	ne o scissione dell'Associazione.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti	
	da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano	
	in regola con il versamento della eventuale quota associativa annua-	
	le. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro	
	degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di vo-	
	to né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del	
	raggiungimento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato	
	minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungi-	
	mento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associa-	
	to minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.	
	Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento	

	dei quorum.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si proce-	
	de a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un de-	
	cimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque	
	nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il vo-	
	to a scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è	
	eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento del-	
	la eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di	
	membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabili-	
	to dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi	
	membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla ca-	
	rica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici	
	o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Alme-	
	no 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente	
	convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzio-	
	namento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli	

	lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3	
	(un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve per-	
	venire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorno prima della data della	
	riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termi-	
	ni di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteci-	
	pano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza	
	secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,	
	dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro	
	Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quan-	
	do è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni	
	vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse de-	
	leghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di vota-	
	zioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scruti-	
	nio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sotto-	
	scritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nomi-	
	nato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	

	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha	
	il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) eleggere su proposta del Presidente, un Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione ed un Tesoriere;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	

	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di	
	interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito	
	dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al	
	corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il	
	potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per	
	conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e	
	svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal	
	Presidente.	
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio	
	Direttivo.	
	3. Il Presidente è revocato dall'Assemblea ordinaria.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate	
	mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del	
	buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	

	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia	
	nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sotto-	
	ponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio	
	Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consi-	
	glio Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito	
	dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ulti-	
	mo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro	
	Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Con-	
	siglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Con-	
	siglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del	
	presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una	
	o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o	

	più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo	
	provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ulti-	
	ma elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I Consiglieri così suben-	
	trati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la	
	quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi riman-	
	gono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di as-	
	senza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima	
	Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad	
	una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino	
	alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non a-	
	vranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri,	
	l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in	
	subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'As-	
	semblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di	
	procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'ele-	
	zione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica	
	per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e	
	funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) mem-	

	bri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Al-	
	meno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di	
	cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggi-	
	bile.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale	
	va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazio-	
	ni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri	
	dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza	
	del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una	
	nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Co-	
	dice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni	
	in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cari-	
	che all'interno dell'Associazione.	
	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-	
	tivo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	

	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al-	
	le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo setto-	
	re;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Co-	
	dice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitorag-	
	gio;	
	f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la	
	relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare,	
	senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'or-	
	gano di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione	
	dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio man-	
	dato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e con-	
	trollo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.24 - L'organo di revisione	
	1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) mem-	
	bri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I	
	membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei	
	revisori legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggi-	

	bile.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	
	5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale	
	va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazio-	
	ni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri	
	dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza	
	del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una	
	nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed e-	
	sercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non	
	possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre	
	all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le per-	
	sone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di control-	
	lo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'en-	
	te, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sen-	
	si delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni,	
	in quanto compatibili.	

	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	
	Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità ci-	

	liche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.	

	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla	
	formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato	
	dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in	
	tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede	
	dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea	
	convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richie-	
	sta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straor-	
	dinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati,	
	sia in prima che in seconda convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più	
	liquidatori.	
	In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associa-	
	zione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione so-	

[illegible]

Io sottoscritta dr.ssa Chiara Mazzanti, Notaio in Monzuno,
iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, cer-
tifico che la presente è copia su supporto informatico con-
forme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005 n.82, firmata digitalmente come per legge, che si rila-
scia per la parte richiedente per gli usi consentiti dalla
legge.

Monzuno (BO), li 8 (otto) marzo 2021 (duemilaventuno) nel mio
studio di Via XXV Aprile n. 1.

Firmato digitalmente dal notaio Mazzanti Chiara